

DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 1	DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 2	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	CONTENUTI	STRUTTURA RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE DEL DATO	STRUTTURA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DEL DATO
Disposizioni Generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	Il Programma per la Trasparenza è stato sostituito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione. È al suo interno che va dedicata una apposita sezione in cui indicare "i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti"	Area Valutazione e Qualità	Area Valutazione e Qualità
	Atti generali	Art. 12, c. 1 e 2	riferimenti normativi con link su "Normattiva"	Tutte le strutture interessate, Ufficio sito web	Tutte le strutture interessate, Ufficio sito web
			Direttive, circolari, programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione;	Direzione Generale	Direzione Generale
			Ogni atto che dispone sulla organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti, interpretazione di norme e disposizioni per l'applicazione di esse;	Direzione Generale e Area Risorse Umane	Direzione Generale e Area Risorse Umane
			Codici di condotta	Ufficio Legale, contenzioso e procedimenti disciplinari	Ufficio Legale, contenzioso e procedimenti disciplinari
			Misure Integrative di prevenzione della corruzione	RPC e Area Valutazione e Qualità	Area Valutazione e Qualità
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direzione Generale; Area Risorse Economiche e Finanziarie e Controllo di gestione	Direzione Generale; Area Risorse Economiche e Finanziarie e Controllo di gestione
Atti degli organismi indipendenti di valutazione.	Area Valutazione e Qualità	Area Valutazione e Qualità			
Organizzazione	Organi di indirizzo politico - amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a); Art. 14	atto di nomina con durata; - Curriculum; - Compensi connessi alla carica e importi missioni; - Dati su altre cariche con compensi; - Eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti; - Dichiarazioni di cui all'art. 2 L. 441/1982;	Area Affari Generali e Istituzionali	Area Affari Generali e Istituzionali
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	NOTA BENE: L'art. 14 ha esteso la pubblicazione dei su elencati dati anche ai "titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti". "Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale da indicare sia in modo aggregato che analitico".	Area Affari Generali e Istituzionali; Area Risorse Umane e Appalti	Area Affari Generali e Istituzionali
			Nessuna modifica rispetto al testo previgente per quanto concerne i dati da pubblicare. Tuttavia si segnala che le sanzioni sono previste nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e nei confronti del responsabile per la mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4bis, co. 2: Dati sui pagamenti, tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale.	Ufficio Legale, contenzioso e procedimenti disciplinari	Ufficio Legale, contenzioso e procedimenti disciplinari
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1 lett. d	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area ICT	Area ICT
Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	Art. 15, c. 1, 2	L'art. 15 è ora riferito ai "titolari di incarichi di collaborazione e consulenza" e non più solo agli incarichi dirigenziali che, invece, sono ricompresi nell'art. 14. - Estremi atto di conferimento; - Curriculum vitae; - Dati relativi ad altri incarichi, attività professionale o titolarità di cariche in enti; - compensi con evidenza della componente variabile. Tali dati non devono essere pubblicati qualora la banca dati della Funzione Pubblica sarà aperta (Novità del D. Lgs. 33 novellato - art. 9 bis).	Tutte le strutture interessate	Tutte le strutture interessate

DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 1	DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 2	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	CONTENUTI	STRUTTURA RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE DEL DATO	STRUTTURA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DEL DATO
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, 2; Art. 41, c. 2, 3	- Estremi atto di conferimento; - Curriculum vitae; - Dati relativi ad altri incarichi, attività professionale o titolarità di cariche in enti; - Compensi con evidenza della componente variabile	Area Affari Generali e Istituzionali; Segreteria del Rettore e del Direttore Generale; Area Risorse Umane	Area Affari Generali e Istituzionali; Area Risorse Umane (per i compensi)
	Dirigenti	Art. 15, c. 1,2, Art. 41, c. 2,3	- Estremi atto di conferimento; - Curriculum vitae; - Dati relativi ad altri incarichi, attività professionale o titolarità di cariche in enti; - Compensi con evidenza della componente variabile	Area Risorse Umane - Ufficio Personale TAB	Area Risorse Umane - Ufficio Personale TAB
	Posizioni Organizzative	Art. 14, c. 1 quinquies	Se non hanno deleghe dirigenziali, va pubblicato il solo Curriculum vitae	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali
	Dotazione organica	Art. 16, c.1, 2	Nessuna modifica rispetto al testo previgente salvo la possibilità dell'apertura delle banche dati della FP	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c.1,2	Non è più necessario distinguere le tipologie di tempo determinato.	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	Nessuna modifica rispetto al testo previgente salvo la possibilità dell'apertura delle banche dati della FP	Area Risorse Umane - Ufficio Personale TAB	Area Risorse Umane - Ufficio Personale TAB
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c.1	Nessuna modifica rispetto al testo previgente salvo la possibilità dell'apertura delle banche dati della FP	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	Nessuna modifica rispetto al testo previgente salvo la possibilità dell'apertura delle banche dati della FP	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	Nessuna modifica rispetto al testo previgente salvo la possibilità dell'apertura delle banche dati della FP	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Valutazione e Qualità	Area Valutazione e Qualità	
Bandi di concorso	Art. 19	Vanno pubblicati anche i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Area Risorse Umane - Ufficio reclutamento e previdenza	Area Risorse Umane - Ufficio reclutamento e previdenza	
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Direzione Generale - Servizio Innovazione e Organizzazione	Direzione Generale - Servizio Innovazione e Organizzazione
	Relazione della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Direzione Generale - Servizio Innovazione e Organizzazione	Direzione Generale - Servizio Innovazione e Organizzazione
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	E' stato modificato il 2^ comma: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata , al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. "	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali	Area Risorse Umane - Ufficio Relazioni sindacali
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1	In attesa di banche dati aperte (previsto dall'articolo 9-bis) è prevista, rispetto al testo previgente, la pubblicazione e l'aggiornamento annuale: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima; i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.	Area Affari generali e istituzionali	Area Affari generali e istituzionali
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Affari generali e istituzionali	Area Affari generali e istituzionali
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c.1, lett. c; c. 2, 3	Nessuna modifica rispetto al testo previgente salvo la possibilità dell'apertura delle banche dati	Area Affari generali e istituzionali	Area Affari generali e istituzionali

DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 1	DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 2	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	CONTENUTI	STRUTTURA RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE DEL DATO	STRUTTURA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DEL DATO
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Affari generali e istituzionali	Area Affari generali e istituzionali
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, 2	Non va più indicato il nome del responsabile dell'Ufficio ma direttamente <i>"l'Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale [...]"</i>	Area Affari generali e istituzionali	Area Affari generali e istituzionali
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non è più dovuta la pubblicazione delle convenzioni quadro sulle modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del CAD e le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati.	Area Affari generali e istituzionali; Area Didattica e servizi agli studenti (Ufficio controlli autocertificazioni)	Area Affari generali e istituzionali; Area Didattica e servizi agli studenti (Ufficio controlli autocertificazioni)
Provvedimenti	Provvedimenti organi di indirizzo politico	Art. 23	Vanno pubblicati solo i provvedimenti di: 1) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici,	Segreteria del Rettore e del Direttore Generale	Segreteria del Rettore e del Direttore Generale
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23			
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, 2	Articolo riformulato: <i>"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis (BANCHE DATI) e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:</i> a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori "	Area Patrimonio e Servizi Economici; Area dei Servizi Tecnici; Area Risorse Umane e Appalti; Nucleo Sicurezza e gestione rifiuti speciali	Area Patrimonio e Servizi Economici; Area dei Servizi Tecnici; Area Risorse Umane e Appalti; Nucleo Sicurezza e gestione rifiuti speciali
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c.1	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Didattica e dei Servizi agli Studenti; Area Risorse Umane; Area Post Laurea;	Area Didattica e dei Servizi agli Studenti; Area Risorse Umane; Area Post Laurea;
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2; Art. 27	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Didattica e dei Servizi agli Studenti; Area Risorse Umane; Area Post Laurea;	Area Didattica e dei Servizi agli Studenti; Area Risorse Umane; Area Post Laurea;
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c.1	Nessuna modifica rispetto al testo previgente salvo la possibilità dell'apertura delle banche dati	Area Risorse Economiche e Finanziarie	Area Risorse Economiche e Finanziarie
	Piano degli indicatori e risultati attesi	Art. 29, c.2	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Risorse Economiche e Finanziarie	Area Risorse Economiche e Finanziarie
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti"	Area Patrimonio e Servizi Economici	Area Patrimonio e Servizi Economici
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30		Area Patrimonio e Servizi Economici	Area Patrimonio e Servizi Economici
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c.1	Atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione	Area Valutazione e Qualità	Area Valutazione e Qualità
			relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Area Risorse Economiche e Finanziarie	Area Risorse Economiche e Finanziarie
			Tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.	Area Risorse Umane	Area Risorse Umane
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Valutazione e Qualità	Area Valutazione e Qualità
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2 Lett.a	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Risorse Economiche e Finanziarie	Area Risorse Economiche e Finanziarie

DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 1	DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 2	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	CONTENUTI	STRUTTURA RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE DEL DATO	STRUTTURA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DEL DATO
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Articolo riformulato: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività' dei pagamenti', nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici . A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività' dei pagamenti', nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici . Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata".	Area Risorse Economiche e Finanziarie	Area Risorse Economiche e Finanziarie
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Risorse Economiche e Finanziarie	Area Risorse Economiche e Finanziarie
Opere pubbliche		Art. 38	Articolo riformulato: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano (...) le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione). ((2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.	Area Patrimonio e Servizi Economici	Area Patrimonio e Servizi Economici
Altri contenuti	Corruzione		Nessuna modifica rispetto al testo previgente	RPC e Area Valutazione e Qualità	Servizio Innovazione e Organizzazione e Area Valutazione e Qualità
	Metadati, cataloghi		Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area ICT; Area RU	Area ICT; Area RU
	Dati ulteriori		Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Tutte le strutture interessate	Tutte le strutture interessate
	Accesso civico		E' stata introdotta una rilevante modifica all'accesso civico che è affiancato da un'altra tipologia di accesso ovvero quella a dati ulteriori (Art. 5 e 5bis).	Area Affari Generali e Istituzionali	Area Affari Generali e Istituzionali